

TRIBUNALE ORDINARIO DI .....TERMINI IMERSE.....

Presidenza

E

OPERA P.I.A. TELESINO - ARDIZZONE.....

**ACCORDO**

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ**

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

**PREMESSO**

che fra il Tribunale ordinario di TERMINI IMERSE..... e L'UEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 13/06/2012;

che, ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;



## CONSIDERATO

che *L'Ente Opera Pia Telesino - Ardizzone*

con sede a Palermo via Alessandro Telesino n. 20 C.F...80014020822. qui rappresentata dal sig. Mario Salvatore Taccetta, nato a Calascibetta (EN) il 06 dicembre 1940 che interviene nella sua carica di Presidente e legale rappresentante, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

## SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. G. RIZZO, Presidente del Tribunale di TERMINI IGERESE, giusta delega di cui in premessa e *L'Ente Opera Pia Telesino - Ardizzone*

come sopra identificata e rappresentata

## CONVENZIONE

### ART.1

#### Attività da svolgere

*L'Ente Opera Pia Telesino - Ardizzone* in premessa precisata, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

*L'Ente Opera Pia Telesino - Ardizzone* specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

a) si veda quanto specificato nell'Allegato Tecnico per la disciplina di applicazione della convenzione.

### ART.2

#### Modalità di svolgimento



L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

### **ART.3 Coordinatori delle prestazioni**

L'Ente Opera Pia Telesino - Ardizzone che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.


L'Ente Opera Pia Telesino - Ardizzone per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

L'Ente Opera Pia Telesino - Ardizzone si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

### **ART.4 Modalità di trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, L'Ente Opera Pia Telesino - Ardizzone si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo.



L'Ente Opera Pia Telesino - Ardizzone si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

#### **ART.5**

##### **Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali**

E' fatto divieto all'Ente Opera Pia Telesino - Ardizzone corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E'obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico dell'Ente Opera Pia Telesino - Ardizzone;

#### **ART.6**

##### **Violazione degli obblighi**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE di Palermo ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in prenessa.

#### **ART.7**

##### **Relazione sul lavoro svolto**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all' UEPE di Palermo e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### **ART.8**

##### **Risoluzione della convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini

di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della cooperativa/associazione

#### ART. 9

#### Relazione sull'applicazione della convenzione

L'Ente Opera Pia Telesino - Ardizzone, d'intesa con l'UEPE di Palermo, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

#### ART.10

#### Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha termine al .....<sup>12.6.2015</sup>.....; è rinnovabile per un periodo di tre anni.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.

*Palermo, 13.6.2012*

IL PRESIDENTE  
Tribunale Ordinario di ~~TERMINI IMERESE~~

*DOTT. Grezzo  
Gianni PA*

Il Legale Rappresentante  
Ente Opera Pia Telesino - Ardizzone

*[Handwritten signature]*

10/11

**CONVENZIONE CON**  
**IL TRIBUNALE DI ...** TERMINI IMERSE  
**PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L. VO 28 AGOSTO 2000 N. 274

E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

I

ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

**ENTE SOTTOSCRITTORE**

- Ragione sociale: OPERA PIA TELESINO-ARDIZZONE
- Sede Legale: VIA ALESSANDRO TELESINO N. 20
- P.~~IVA~~/C.F. 80014020822
- Rappresentante legale: MARIO SALVATORE TACCBIA

## CONDIZIONI DI IMPIEGO

- Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità SEDE LEGALE - VIA  
ALESSANDRO TELESINO N. 20
- Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente DUE
- Orario di lavoro previsto 09,00 - 18,00
- N. di giorni lavorativi per settimana DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ - 5
- Giorno di riposo SABATO E DOMENICA
- Mansioni prevalenti (breve descrizione)
  - 1) PULIZIA AMBIENTI ESTERNI
  - 2) GIARDINAGGIO
  - 3) ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA
  - 4) SUPPORTO ALL'ANIMATORE PER ATTIVITÀ ESTERNE
  - 5) PIUCCOLE COMMISSIONI ESTERNE A SUPPORTO DELLE  
ESIGENZE DEGLI ANZIANI OSPITI